

Scopo finale è garantire efficacia e omogeneità nell'applicazione della disciplina

End of waste: pubblicate le linee guida Snpa

di **Alessandro Kiniger**,
B&P Avvocati

Il sistema nazionale ha predisposto un corposo documento per regolamentare il proprio contributo nelle istruttorie autorizzative e per uniformare i controlli previsti dall'art. 184-ter, comma 3-ter

Contesto e propositi

Per comprendere l'utilità delle recenti linee guida approvate con delibera del consiglio Snpa n. 67/2020⁴ occorre, innanzitutto, ricordare che tra i **perni della nuova disciplina Eow** introdotta dalla legge n. 128/2019 figurano:

- la (rinnovata) possibilità per le autorità locali di **definire** all'interno delle autorizzazioni ordinarie, sperimentali e integrate, **criteri specifici** perché si abbia un rifiuto che cessa di essere tale (comma 3 dell'art. 184-ter), nonché
- un (nuovo) **regime dei controlli** che demanda a Ispra (e all'Arpa eventualmente delegata) la necessità di verificare a campione «la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti» alle autorizzazioni rilasciate e, più in generale, alle condizioni di legge perché si abbia *end of waste* (comma 3-bis dell'art. 184-ter).

Restando in tema di controlli, sempre il comma 3-ter del nuovo art. 184-ter prevede che per «assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale», il Snpa possa adottare norme tecniche vincolanti con funzioni di indirizzo e

coordinamento tecnico, ai sensi della legge n. 132/2016 istitutiva del sistema nazionale (in particolare articoli 4, comma 4, e 6). Nonostante la possibilità di emanare linee guida sia stata prevista dal legislatore nazionale solo relativamente ai controlli², il documento in commento riguarda anche il contributo tecnico che il Snpa è chiamato a fornire nell'ambito delle istruttorie autorizzative. La scelta effettuata dal sistema nazionale, per quanto non supportata da un riferimento normativo, appare coerente con il coinvolgimento di Ispra e delle Arpa locali a supporto tecnico delle autorità competenti in fase di *permitting*³, soprattutto per quanto concerne, in ambito Aia, la proposta di Pmc (piano di monitoraggio e controllo). Senza considerare che, in Emilia Romagna, Arpa riveste, come noto, entrambi i ruoli di autorità competente ed ente di controllo (seppur con articolazioni diversificate).

Queste, dunque, le ragioni per le quali le recenti linee guida, efficaci dal 6 febbraio 2020⁴ e per la quali è già prevista una revisione annuale⁵, riportano tanto:

- criteri condivisi per l'attività di **supporto tecnico delle agenzie in fase istruttoria** nel rilascio dell'autorizzazione, quanto
- criteri condivisi per l'**attività di controllo**.